

Legge Regionale 28 marzo 2000, n. 46**LR 13 Giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana" - Modifiche.**

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 07.04.2000)

INDICE

Art. 01

Art. 02

Art. 01

1. L'articolo 10 della LR 13 giugno 1983 n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana" e sue successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

"Art. 10 Rinunzia ai contributi

1. Il consigliere regionale che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intende, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il consigliere che cessa dal mandato, dopo aver versato per almeno una legislatura il contributo di cui all' art. 2 bis della LR 13 giugno 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
3. Le facoltà di cui al primo e secondo comma si esercitano con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale, da inoltrare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di cessazione del mandato.
4. Le stesse facoltà, nel caso di decesso del consigliere, competono agli eredi aventi diritto.
5. Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi erogati, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi suddetti.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 02

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 00100 del bilancio di previsione 2000 "Competenze membri Consiglio regionale (LL.RR. 13.6.1983 nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20)".